



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario, <i>relatore</i>
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rispetto degli adempimenti e della tempistica previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 in tema di relazione di fine mandato del comune di Leverano (LE);

udito il relatore dott.ssa Lucia Minervini nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, convocata con ordinanza n. 14/2022

Premesso in

FATTO

Il Comune di Leverano (LE) figura tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale il 12 giugno 2022, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 3 maggio 2021, n. 58. Le precedenti elezioni amministrative si erano svolte in data 11 giugno 2017.

In data 23 marzo 2022 l'ente, con nota acquisita al prot. n. 5590 del Comune di

Leverano (LE), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, sottoscritta dal Sindaco e corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione (la sottoscrizione del Sindaco, in particolare, è avvenuta in data 23 marzo 2022, ed anche la certificazione reca la medesima data del 23 marzo 2022). La relazione risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in data in data 7 giugno 2022.

Considerato in

DIRITTO

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell'ente; infatti, la comunità locale, nell'esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario. L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013. Al decreto, sono allegati 3 schemi di relazione, per i presidenti delle province (allegato a), per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c). La funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione emerge anche dal testo del decreto, secondo cui le relazioni “*sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa svolta nel corso del mandato elettivo*” (art. 3, comma 3).

La relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tutti gli adempimenti (redazione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini per consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono previste misure sanzionatorie per inadempimento, prevedendosi, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

Con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha affermato che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, *“non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione”*. L'applicazione della sanzione è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.

In particolare, il disposto dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici sottesi, prevede che sia adottata una specifica pronuncia di accertamento da parte di questa Sezione, a cui compete la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della suddetta sanzione, con pronuncia suscettibile di diventare definitiva (Corte cost. sent. n. 18 del 2019 e n. 244 del 2020) e quindi di vincolare i controllati e indirettamente il giudice ordinario, per gli eventuali profili di residua giurisdizione di quest'ultimo. Sullo stesso ente locale, peraltro, incombe l'onere di comunicare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti le misure adottate (deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 65/VSG/2014 e n. 24/2019/VSG).

Come si è anticipato, il Comune di Leverano (LE) è stato di recente interessato dalle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022.

Tanto precisato, vertendosi in ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e tenuto conto della data delle precedenti elezioni amministrative (11 giugno 2017, con proclamazione del Sindaco in data 12 giugno 2017), il mandato “originario” del Sindaco

di Leverano (LE) è venuto a scadenza in data 12 giugno 2022.

Il termine ultimo per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere individuato nel 13 aprile 2022, con conseguente certificazione entro i quindici giorni successivi da parte dell'Organo di revisione (28 aprile), trasmissione entro i tre giorni successivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (1 maggio 2022), e pubblicazione nei sette giorni successivi dall'avvenuta certificazione (5 maggio 2022), a norma dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Nel caso di specie, all'esame dell'odierna adunanza, il Collegio rileva che il comune di Leverano (LE) non ha ottemperato agli adempimenti di pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la tempistica prescritta dal comma 2 del citato articolo 4, posto che la suddetta relazione di fine mandato - redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto interministeriale 26 aprile 2013 - risulta sottoscritta dal Sindaco in data 23 marzo 2022 e certificata dai componenti dell'Organo di revisione in pari data, trasmessa alla Sezione con nota del 23 marzo 2022 (prot. n. 5590 del Comune di Leverano) e pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 7 giugno 2022, oltre, dunque, il predetto termine previsto dall'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, a mente del quale *“La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”* ed altresì oltre il termine finale della sequenza procedimentale del 5 maggio, come sopra indicato. Il Collegio osserva, quindi, come, pur a fronte dell'adempimento nei termini prescritti degli obblighi di sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla Corte, nella circostanza non sia stato rispettato il termine per la pubblicazione della relazione, che doveva avvenire entro sette giorni dalla certificazione, e, comunque, nel termine massimo del 5 maggio 2022.

Come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con la sentenza n. 5/2021/EL: *“L'art. 4 D.lgs. n. 149/2011 disciplina articolatamente un obbligo di legge. La difformità esecutiva di tale inadempimento costituisce inesatto adempimento, ergo, violazione dell'obbligo di legge.(...) la legge nel disciplinare il programma di adempimento, ha riservato al tempo un ruolo che non può*

essere considerato ordinatorio, bensì, quello di un elemento fondamentale del valore della relazione di fine mandato, *ergo*, del disvalore associato alla conseguente sanzione per inadempimento: i termini servono, infatti, a garantire uno *spatium cogendi* minimo, a garanzia del consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata. I termini, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento".

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia

ACCERTA

- la tardiva pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente in violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'art.4 del decreto legislativo n. 149/2011 relativi alla relazione di fine mandato del Comune relativa al periodo 2017/2022.
- invita per il futuro l'amministrazione comunale a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- richiede al comune di comunicare a questa Sezione tramite l'applicativo Con.Te- entro sessanta giorni dal ricevimento di questa deliberazione, le sanzioni irrogate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 21 giugno 2022.

Il Magistrato Relatore
Lucia MINERVINI

Il Presidente
Enrico TORRI